

S. 50 / Nr. 14 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 68 III 50

14. Sentenza 20 marzo 1942 nella causa Bischoff.

Regeste:

Anche al creditore dimorante fuori d'Europa incombe l'obbligo di osservare il termine di dieci giorni per la contestazione della graduatoria (art. 250 LEF).

Auch die ausserhalb Europas wohnenden Gläubiger müssen die Frist von zehn Tagen zur Anfechtung des Kollokationsplanes einhalten (Art. 250 SchKG).

Seite: 51

Même les créanciers qui habitent hors de l'Europe doivent observer le délai de dix jours prévu pour la contestation de l'état de collocation (art. 250 LP).

Ritenuto in fatto:

A. - Nella procedura di liquidazione dell'eredità giacente del defunto Carlo Bischoff l'Ufficio dei fallimenti di Lugano pubblicava, il 15 agosto 1941, la diffida d'insinuare entro un mese i crediti ai sensi dell'art. 232 LEF, e, il 4 novembre 1941, l'avviso di deposito della graduatoria.

Il 2 gennaio 1942, l'avv. Antonio Riva, a Lugano insinuava, per incarico di Elsie, Ilse e Carla Bischoff, a New-York, un credito di 105 718 fchi. 70.

Il 27 gennaio, l'Ufficio dei fallimenti di Lugano contestava questo credito e assegnava all'avv. Antonio Riva un termine di dieci giorni per promuovere eventualmente azione davanti al giudice (art. 250 LEF).

B. - Insorgeva l'avv. Antonio Riva, chiedendo che l'Ufficio dei fallimenti di Lugano fosse tenuto a comunicare la contestazione del credito in parola, con un termine di almeno sessanta giorni per agire in giudizio, al rappresentante a New-York di Elsie, Ilse e Carla Bischoff, dal quale egli aveva avuto soltanto l'incarico d'insinuare il credito.

Con decisione 21 febbraio 1942 l'Autorità cantonale di vigilanza respingeva il reclamo.

C. - L'avv. Antonio Riva ha inoltrato tempestivo ricorso la Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale, riconfermandosi nelle sue conclusioni.

Considerando in diritto:

L'art. 232, cifra 2 in fine, della LEF dispone che per i creditori dimoranti fuori d'Europa l'ufficio può prorogare il termine delle insinuazioni dei loro crediti verso il fallito. Quest'articolo tiene conto in una certa misura delle difficoltà che derivano a taluni creditori dalla loro lontananza. Ma il legislatore non ha stabilito facilitazioni più ampie, cosicchè l'obbligo di osservare il termine di dieci giorni

Seite: 52

per la contestazione della graduatoria (art. 250 LEF) incombe anche al creditore dimorante fuori d'Europa, tanto s'egli contesta l'ammissione di altri creditori o il grado ad essi accordato, quanto se pretende che il suo credito sia stato indebitamente rigettato o ridotto o non collocato nel grado che gli spetta. Un siffatto obbligo è giustificato dalla necessità di evitare un forte ritardo della procedura a pregiudizio dei creditori non dimoranti fuori d'Europa che, nella quasi totalità dei casi, costituiscono la grande maggioranza.

Quest'ordinamento implica che il creditore del fallito debba eleggere, come l'art. 67 cifra 1 LEF prescrive espressamente per il creditore che promuova esecuzione, domicilio in Svizzera sin dalla notifica del suo credito, se non vuol correre il rischio di subire danno a motivo della sua lontananza. Ciò si deduce e contrario dall'art. 232, cifra 2 in fine, della LEF.

Se però il termine previsto dall'art. 250 LEF dev'essere osservato anche dal creditore dimorante fuori d'Europa quando il suo credito sia stato rigettato col deposito della graduatoria, ciò vale a fortiori nel caso di rigetto del credito insinuato soltanto dopo il deposito della graduatoria. In questo caso l'art. 69 Reg. Fall. prevede che la pubblicazione sia sostituita con un avviso personale, unicamente però allo scopo di semplificazione e a scanso di spese; non prescrive quindi che l'ufficio debba procedere sempre in tale modo. Nel fattispecie non si giustifica tuttavia di ordinare la pubblicazione, poichè per le creditrici essa non sarebbe di maggiore utilità che l'avviso dato all'avv. Antonio Riva a Lugano, il quale aveva provveduto all'insinuazione del loro credito.

La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia.

Il ricorso è respinto